



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
BASILICATA  
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA  
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE**  
-----  
**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM.)**

**Deliberazione n.75/2016**

**OGGETTO:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LABANCA  
XXXXXXXXX E VODAFONE ITALIA SPA

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di dicembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

		Pres.	Ass.
1.	LAMORTE Giuditta	Presidente	
2.	CORRARO Armando Nicola	Componente	
3.	LAGUARDIA Gianluigi	Componente	
4.	RAPOLLA Morena	Componente	
5.	STIGLIANO Carmine Sergio	Componente	

**DELIBERA N. 75/2016**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
LABANCA XXXXXXXX C/ VODAFONE ITALIA SPA**

**(Prot. n. 13218/C del 27/11/2015)**

**IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA**

NELLA riunione del 19/12/2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l'istanza dell'utente Labanca Xxxxxxx presentata in data 27/11/2015, prot. n. 13218 contro Vodafone Italia SPA;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue.

### **1. La posizione dell'istante.**

Il sig. Xxxxxxx Labanca contesta una richiesta di pagamento effettuata dalla società Vodafone Italia S.p.A., dichiarando che l'importo era già stato addebitato sulla propria carta di credito.

In particolare, nell'istanza GU14 introduttiva del presente procedimento il sig. Labanca ha dedotto, testualmente, quanto segue: *“Si contesta l'importo richiesto da Vodafone poiché già addebitato su carta di credito Unicredit già presentati in primo grado Corecom”*.

In data 22 settembre 2015 il sig. Labanca esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti della società Vodafone, tentativo che si concludeva con esito negativo.

In base a tali premesse, con l'istanza di definizione della controversia il sig. Labanca ha chiesto:

- 1) *“Storno e azzeramento residuo già corrisposto”*;
- 2) *“Indennizzo”*;

### **2. La posizione dell'operatore.**

La società Vodafone Italia S.p.A., con memoria difensiva del 25 luglio 2016, trasmessa nel rispetto dei termini procedurali, ha eccepito l'assoluta genericità dell'istanza, rilevando in particolare quanto segue: che l'istante si era limitato a contestare una richiesta di pagamento effettuata da Vodafone, senza tuttavia indicare l'importo, il numero o la data della presumibile fattura o di altro documento che contenga tale richiesta, né l'utenza cui tale richiesta si riferirebbe; che il sig. Labanca era stato titolare, nel tempo, di numerose utenze e dispositivi Vodafone, tutti disattivati; che il medesimo non aveva allegato all'istanza nessun documento attestante l'avvenuto pagamento dell'importo in questione (peraltro mai precisato), né copia della contestata richiesta di Vodafone; che, pertanto, l'istanza risultava inammissibile per genericità ed indeterminatezza e per violazione del diritto di difesa del gestore convenuto, impossibilitato a svolgere le proprie difese. In aggiunta, Vodafone ha evidenziato che non tutte le domande di cui al formulario UG erano state riproposte in sede di istanza

GU14 e che, pertanto, dovevano ritenersi rinunciate, ferma la loro infondatezza nel merito.

Sulla base di quanto sopra, Vodafone Italia ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'istanza.

Si dà atto che l'istante non ha presentato memorie di replica.

### **3. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

Per quanto emerge dalla scarna esposizione dei fatti contenuta nell'istanza, il sig. Xxxxxxx Labanca contesta una non meglio precisata richiesta di pagamento avanzata dalla società Vodafone, sostenendo che tale importo (la cui entità non viene mai precisata) sarebbe già stato addebitato sulla propria carta di credito.

Come si evince dal semplice esame dell'istanza, la ricostruzione della vicenda ivi fornita risulta assolutamente generica e indeterminata, addirittura priva di quegli elementi probatori minimi che consentano di inquadrare il fatto e le relative doglianze. Il sig. Labanca, infatti, si limita a contestare *“l'importo richiesto da Vodafone poiché già addebitato su carta di credito”*, senza tuttavia indicare né l'importo, il numero o la data della presumibile fattura o di altro documento che contenga tale richiesta, né l'utenza o il prodotto cui tale richiesta si riferirebbe. Si rileva, inoltre, che il sig. Labanca non ha allegato all'istanza nessun estratto conto o altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'importo in questione, di cui non si conosce l'entità, né copia della contestata richiesta di pagamento. Non soccorre, al riguardo, neppure il formulario UG, posto che anche in quella sede l'istante non ha prodotto nessun documento utile a circostanziare le proprie domande.

Dal canto suo, con la memoria difensiva in atti l'operatore Vodafone ha eccepito, fondatamente, l'assoluta genericità dell'istanza, rilevando che la stessa non contiene neppure gli elementi necessari a comprendere la natura della doglianza né la sua eventuale fondatezza. Vodafone, pertanto, ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'istanza.

A fronte delle eccezioni formulate dal gestore convenuto, non può non rilevarsi come la parte istante abbia ommesso di circostanziare con la dovuta precisione i fatti oggetto di doglianza, rendendo con ciò impossibile una corretta disamina della questione da parte dell'Autorità adita (cfr., *ex multis*, delibera Agcom n. 68/16/CIR).

In tale contesto, caratterizzato dalla assoluta indeterminatezza dell'istanza, non emergono responsabilità della società Vodafone Italia tali da giustificare né

l'annullamento della posizione debitoria dell'istante, né il riconoscimento di eventuali indennizzi.

Ne consegue l'integrale rigetto dell'istanza, spese compensate.

#### **4. Conclusioni.**

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e vista la relazione istruttoria redatta dall'esperto giuridico, avv. Raffaele Cioffi, giusto contratto sottoscritto il 25/11/2015;

#### **Delibera**

Di rigettare l'istanza presentata dal sig. Labanca Xxxxxxx nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A., con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

LA PRESIDENTE  
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE  
Dr.ssa Vesna Alagia